

## IL SINDACO

Premesso che

è pervenuta la segnalazione che nell'area della Montagnola di S. Concordio, recentemente riqualificata con attrezzatura a verde e parco giochi per bambini, siano attuati comportamenti incivili e pericolosi che costituiscono un rischio oggettivo e grave per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

nello specifico - anche a seguito di sopralluoghi della P.M. - è stato verificato un diffuso abbandono, incontrollato e casuale, di bottiglie di vetro, per lo più in frantumi;

la segnalazione riguarda anche la frequente presenza sull'area di persone in evidente stato di ebbrezza, a contatto diretto con chi (*per lo più minori*) frequenta ed utilizza le strutture di gioco e svago;

la situazione evidenzia come l'area individuata sia divenuta sede di comportamenti che determinano lo scadimento della qualità urbana e condizionano in senso negativo e limitativo la possibilità del libero utilizzo degli spazi pubblici;

a questo si aggiunga che le bottiglie ed i frantumi di vetro abbandonati, oltre alla loro pericolosità intrinseca, possono costituire una pericolosissima arma impropria se nelle mani di persone in stato alterato;

il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, definisce il concetto di sicurezza urbana come *"un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale"*;

è pertanto un preciso dovere dell'Amministrazione assicurare tali condizioni, mediante l'adozione di provvedimenti idonei a prevenire - nei limiti del possibile - quei comportamenti, anche al fine di allentare l'allarme sociale e la percezione di scarsa sicurezza;

si ritiene pertanto necessario intervenire nell'immediato, emanando un provvedimento ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000, finalizzato a prevenire in modo puntuale, circoscritto nel tempo ed in un'area ben delimitata, le situazioni di grave pericolo sopra descritte che costituiscono oggettivamente una minaccia all'incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;



Città di Lucca  
Il Sindaco

quanto sopra premesso,

## V I E T A

il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione oltre che l'immissione ed il consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro (*bottiglie ecc.*) e latta dalle ore 00.00 alle 24.00 di ogni giorno e fino al 31 marzo 2016, nell'area della Montagnola delimitata come da cartografia allegata.

Significa che

la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza è soggetta, alla sanzione di cui all'articolo 650 c.p.;

l'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni relative a comportamenti vietati dalla legge, dai regolamenti comunali e da ordinanze, che arrechino pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana (quali - a titolo non esaustivo - l'abbandono di bottiglie di vetro o altri rifiuti, gli imbrattamenti dei muri, dei monumenti e in generale degli spazi pubblici ovvero che creino disturbo al riposo o siano lesivi del decoro urbano e dell'igiene pubblica), sono sanzionati ai sensi di legge;

la presente ordinanza è stata preventivamente portata a conoscenza del Prefetto, per quanto di competenza e trasmessa alle Forze dell'Ordine per le conseguenti azioni di verifica ed accertamento del rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

la presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lucca e portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi di informazione;

il presente provvedimento, stante l'urgenza, diviene esecutivo dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al Prefetto, ricorso al competente TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini di legge.

prof. Alessandro Tambellini

